

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA (FAMILY ACT) - Collegato alla Legge di bilancio 2020

Art. 1.

(Oggetto e principi e criteri direttivi)

1. La presente legge contiene disposizioni di delega recanti misure per sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare l'applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figlie e figli, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero delle figlie o dei figli a carico;

b) promuovere la parità di genere all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;

c) affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall'imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie, ovvero attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;

d) prevedere l'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione dei medesimi.

Art. 2.

(Delega al governo per l'Istituzione dell'assegno universale)

1. Il Governo, su proposta del Ministro con delega alla famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare, entro il 30 novembre 2020, un decreto legislativo istitutivo dell'assegno universale recante il riordino delle misure di sostegno economico per le figlie e i figli a carico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) l'assegno universale costituisce un beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figlie e figli a carico;

b) l'assegno universale ha un importo minimo per tutti i nuclei familiari con uno o più figlie o figli, cui viene aggiunta una quota ulteriore e variabile determinata per scaglioni dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

c) l'assegno universale viene attribuito mensilmente mediante la corresponsione diretta di una somma di denaro ovvero mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei debiti di imposta;

d) l'assegno universale è attribuito per ciascun figlia o figlio, fino ai diciotto anni di età, salvo quanto disposto alla lettera l);

e) in caso di figlia o figlio successivo al secondo, l'importo dell'assegno universale è maggiorato del venti per cento;

f) l'assegno universale è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

g) l'assegno universale non concorre a formare il reddito complessivo;

h) l'assegno universale non rileva per il calcolo del reddito ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali a sostegno del reddito di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

i) l'importo dell'assegno tiene conto dell'età dei figli a carico;

l) l'assegno universale è incrementato per ciascun figlia o figlio con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

m) è riconosciuta una integrazione compensativa dell'importo dell'assegno diretta ad assicurare che lo stesso non risulti in ogni caso inferiore a al trattamento complessivo in quello in godimento al nucleo familiare prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

Art. 3.

(Delega al governo per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli e delle figlie)

1. Il Governo, su proposta del Ministro con delega alla famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la istituzione e il riordino delle misure di sostegno all'educazione delle figlie e dei figli.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare i benefici fiscali per le figlie e i figli a carico introducendo anche nuove misure agevolative inerenti le spese per la crescita, il mantenimento e l'educazione, anche non formale, delle figlie e dei figli;

b) garantire, su tutto il territorio nazionale, l'istituzione e il sostegno dei servizi socio educativi per l'infanzia, al fine di assicurare pari opportunità di crescita delle bambine e dei bambini e parità di condizioni di accesso;

c) sostenere le famiglie con interventi di sostegno con contributi che possono coprire anche l'intero ammontare delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, asili nido familiari, micronidi, sezioni primavera e scuole dell'infanzia, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore delle bambine e dei bambini al di sotto dei sei anni;

d) sostenere le famiglie per le spese sostenute in favore dei minori, affetti da patologie fisiche e non fisiche ivi compresa la diagnosi di disturbo dell'apprendimento fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;

e) sostenere le famiglie per le spese sostenute per gite scolastiche, iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva, corsi di lingua e di arte e musica;

f) sostenere le famiglie per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, libri, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

g) sostenere le famiglie per le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici, richiesti dal percorso scolastico frequentato, e di supporti informatici per ciascuna figlia o figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici;

h) prevedere agevolazioni per forme di welfare aggiuntivo legate alla contrattazione di secondo livello.

3. Le misure di sostegno di cui al comma 2 sono corrisposte mediante agevolazioni fiscali ovvero la corresponsione di una somma di denaro allo scopo vincolata.

Art. 4.

(Delega al governo per la disciplina dei congedi parentali e di paternità)

1. Il Governo, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e del Ministro dell'università e della ricerca è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di potenziamento, riordino e di armonizzazione della disciplina inerente i congedi parentali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e, nell'ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dalla contrattazione collettiva applicata al settore, sottoscritta dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;

b) prevedere, previo preavviso al datore di lavoro, il diritto dei genitori lavoratori di usufruire di un permesso retribuito, della durata di almeno 5 ore nell'arco dell'anno, per recarsi al colloquio con i professori e partecipare in maniera attiva al percorso di crescita delle proprie figlie e figli;

c) stabilire un periodo minimo non inferiore ai due mesi di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, il Governo, con riferimento alla disciplina del congedo di paternità, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita della figlia o del figlio;

b) prevedere che il diritto al congedo sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore lavoratore;

c) prevedere che il diritto al congedo di paternità non sia subordinato ad una determinata anzianità lavorativa e di servizio;

d) prevedere un ragionevole periodo di preavviso, che il lavoratore deve dare al datore di lavoro al fine di esercitare il diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;

e) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche nella pubblica amministrazione con eguali misure rispetto a quelle garantite nel settore privato;

f) prevedere misure specifiche che, tenendo conto della specificità delle singole professioni, favoriscano un'estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi.

Art. 5.

(Delega al governo per incentivare il lavoro delle madri e l'armonizzazione dei tempi)

1. Il Governo, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatti salvi i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) prevedere un'indennità integrativa della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall'INPS, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio;

b) prevedere una percentuale di detraibilità ovvero la deducibilità delle spese per addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell'applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie;

c) prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di astensione nel caso di malattia della figlia o del figlio;

d) prevedere forme incentivanti per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che, nell'ambito di promozione dell'armonizzazione tra vita privata e lavoro, stabiliscono modalità di lavoro flessibile e con facoltà dei lavoratori di richiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino degli originari accordi contrattuali;

e) prevedere che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;

f) prevedere una quota di riserva, della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'avvio delle nuove imprese start up femminili e l'accompagnamento per i primi due anni.

Art. 6.

(Delega al governo per incentivare l'autonomia e il protagonismo giovanile)

1. Il Governo, su proposta del Ministro con delega alla famiglia, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di rafforzamento delle misure volte al sostegno alle famiglie per la formazione delle figlie e dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) sostenere le famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri universitari per ciascun figlio o figlia maggiorenne a carico, iscritto ad un corso universitario, che non goda di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari;

b) sostenere le famiglie, mediante detrazioni fiscali delle spese documentabili relative al contratto di affitto di abitazioni per le figlie e i figli maggiorenni iscritti ad un corso universitario;

c) sostenere le giovani coppie, composte da soggetti ambedue di età non superiore a 35 anni al momento della presentazione della domanda, mediante agevolazioni fiscali, per l'affitto della prima casa.

Art. 7

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Gli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 3 è acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui alla presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura prevista per ognuno di essi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e delle successive eventuali integrazioni e da quelle rivenienti dall'abrogazione o dalla modifica di misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità, nonché delle seguenti misure:

a) delle detrazioni fiscali per minori a carico previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 1 bis) del Testo Unico delle imposte di redditi, di cui al Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'articolo 2, decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché degli assegni familiari previsti dal Testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

c) dell'assegno al nucleo familiari con almeno 3 figli minori, di cui all'articolo 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448;

d) dell'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014, n. 190, da ultimo potenziato e modificato dall'articolo 23 quater, commi 1 e 2, decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successivamente, dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) del premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, legge 11 dicembre 2016, n. 232;

f) del buono per il pagamento di rette relativi alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo 1 comma 488, legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, successivamente, dall'art. 1, comma 343, lett. a), b) e c), legge 27 dicembre 2019, n. 160;

g) del fondo di sostegno alla natalità previsto dall'articolo 1, comma 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. All'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

